



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, nel seguito per brevità indicata come **AOU Federico II**, con sede e domicilio fiscale in Napoli, Via Sergio Pansini n. 5, qui legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. **Vincenzo Viggiani** – C.F./P.IVA 06909360635,

E

Federfarma Caserta - Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Caserta, di seguito denominata **Federfarma Caserta**, C.F. 80008070619 e P.IVA 02186860611 con sede in Caserta alla Via F.Fuga, 62 p.co dei Cedri nella persona del Presidente Dott. Umberto D'Alia

PER L'ATTIVITA' DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRAMITE IL SISTEMA DI ACCESSO CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (C.U.P.) PRESSO LE FARMACIE TERRITORIALI

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
- Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l' art. 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni concernenti i Comuni fino a 5000 abitanti;
- Visto il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009 n° 153 recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della Legge 18 giugno 2009 n. 69";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria" ove si sottolinea che il criterio dell' appropriatezza e quindi dell' erogazione delle prestazioni entro tempi correlati alle necessità di cura dei cittadini rappresenta una componente strutturale dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- Visto il "Codice Privacy" (GDPR) del 28.05.2018;
- Vista la Prescrizione del garante privacy "Strutture Sanitarie. Rispetto della Dignità – 9 novembre 2005";
- Visto il provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 "Misure ed accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle

- attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali per l'anno in corso;
 - Visto il Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 sull'erogazione da parte delle Farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
 - Considerato inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso sullo schema del Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 parere favorevole con ulteriori indicazioni e raccomandazioni, al fine di confermare pienamente la disciplina della materia ai principi ed alle regole in materia di protezione dei dati personali;

Premesso

Che la Direzione Generale dell'**AOU Federico II**, nel pieno rispetto della normativa su citata, ha valutato la necessità di avvalersi della rete delle Farmacie Territoriali per effettuare l'attività di prenotazione (CUP) delle prestazioni specialistiche, secondo quanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, al fine di potenziare e centralizzare il sistema di accesso e fruibilità delle prestazioni sanitarie da garantire ai cittadini, allo stato svolto anche attraverso le Farmacie territoriali;

Considerato

Che, a tal fine, ha già sottoscritto convenzione in tal senso con la Federfarma Napoli - Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Napoli e Federazione A.S.So.Farm. - Federazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici;

Che, la **Federfarma Caserta** nella persona del suo Presidente, ha espresso la volontà di sottoscrivere anch'essa, analogamente alle succitate Associazioni, con l'**AOU Federico II** la convenzione finalizzata a consentire a tutte le farmacie alle stesse aderenti di accettare le prenotazioni a mezzo CUP per l'**AOU Federico II**, al fine di migliorare ancora di più i rapporti tra il sistema delle farmacie pubbliche ed i cittadini e al fine di migliorare, potenziare e centralizzare il sistema di accesso e fruibilità delle prestazioni sanitarie;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

L'**AOU Federico II**, per la durata di anni uno, in collaborazione con la rete delle Farmacie aderenti a Federfarma Caserta svolge l'attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 e secondo i percorsi di seguito previsti.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche dell'AOU Federico II. Sono esclusi dai succitati servizi:

- le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio Sanitario Nazionale;
- gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
- le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

2.2 Gli Accordi Nazionali e l'Accordo Regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.1.

Art. 3

ADESIONE

3.1 La domanda di adesione per le farmacie, da redigersi secondo lo schema allegato al presente protocollo d'intesa, implica l'accettazione incondizionata dello stesso. Tale domanda deve essere inoltrata alla Federazione di competenza.

3.2 Nel caso in cui una farmacia intendesse recedere dall'Accordo per il servizio CUP potrà farlo dandone comunicazione, almeno 30 (trenta) giorni prima alla propria Associazione di Categoria ed all'AOU Federico II che provvederanno alle necessarie operazioni consequenziali.

Art. 4

IMPEGNI A CARICO DELLE FARMACIE

4.1 La procedura di prenotazione, dovrà seguire le seguenti fasi:

- a) Informativa e raccolta del consenso al trattamento dei dati trattati. In questa prima fase, viene illustrata ai cittadini l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e viene raccolto il relativo consenso al trattamento dei dati. La raccolta del consenso verrà annotata al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe, anche presso altre farmacie;
- b) Ai fini dell'accesso al servizio i cittadini dovranno esibire la tessera sanitaria dell'intestatario della ricetta;
- c) Ai fini della prenotazione occorre esibire la prescrizione medica. La prenotazione avviene secondo criteri di scorrimento temporali senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale dell'AOU Federico II;
- d) La Farmacia attraverso il sistema CUP, può inoltre consentire al cittadino la disdetta o la variazione della prenotazione, secondo quanto previsto dal protocollo tecnico prodotto dalle Parti, le quali potranno anche costituirsi in un Comitato Tecnico al fine di definire le procedure necessarie alla corretta esecuzione del servizio, oltre che di elaborare modalità operative possibili circa

l'organizzazione di ulteriori servizi ai cittadini;

e) Le Farmacie aderenti al presente protocollo si impegnano ad effettuare il servizio di cui all'art. 2 durante tutto l'orario di apertura al pubblico delle stesse;

f) Il Legale Rappresentante della Farmacia ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del trattamento dei dati ai sensi del Codice Privacy, così come specificato nel successivo art. 8, nell'ambito del sistema CUP rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione.

g) L'operatore della Farmacia di cui al precedente comma f), qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi di cui all'art. 2, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera i, del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 Codice Privacy";

h) Il farmacista o il Direttore Responsabile della farmacia aderente agli accordi ha l'obbligo di rendere disponibile e consultabile ai cittadini l'elenco delle prestazioni prenotabili tramite il sistema CUP;

i) La Farmacia dovrà dotarsi/adeguare gli spazi dedicati al servizio CUP nel rispetto della riservatezza dei cittadini (Prescrizione del garante Privacy 9 novembre 2005).

Art. 5

IMPEGNI A CARICO DELL'A.O.U. FEDERICO II

L'AOU Federico II si impegna a:

- fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica per le esclusive finalità di fornitura del servizio di cui all'art. 2;
- fornire un servizio di help desk;
- provvedere ad informare le Farmacie nella persona del Legale Rappresentante di eventuali variazioni relative all'offerta sanitaria, alle procedure di prenotazione;
- provvedere ad una idonea campagna di comunicazione istituzionale sul servizio offerto ai cittadini;
- prevedere sul proprio sito istituzionale uno spazio dedicato al servizio offerto ai cittadini in accordo con il sistema delle farmacie territoriali;
- prevedere idonea campagna di comunicazione per l'informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/03 e s.m.i..

Art. 6

ONERI PER L'AZIENDA

L'AOU Federico II gestirà il servizio di propria competenza, di cui all'art. 5, con le proprie risorse, senza ulteriori oneri.

Art. 7
ONERI PER LE FARMACIE

Sono a carico delle Farmacie i costi per l'eventuale acquisizione delle apparecchiature informatiche e per la gestione delle stesse, comprensivi del collegamento telematico e del materiale di consumo. Le attività connesse all'utilizzo della procedura di prenotazione saranno espletate dal personale delle Farmacie, così come quelle di eventuale revoca o spostamento della prenotazione.

Art. 8
TUTELA DELLA PRIVACY

8.1 Le Farmacie si impegnano a non fornire a terzi descrizioni tecniche e funzionali degli impianti e della tecnologia dell'AOU Federico II senza preventiva autorizzazione della stessa Azienda. Le stesse si impegnano, altresì a non divulgare notizie e/o fatti dei quali sia venuta a conoscenza per effetto della presente convenzione.

8.2 Le parti sono autorizzate a trattare ed a comunicare a terzi i dati personale della controparte in relazione agli adempimenti connessi alla gestione del presente Protocollo d'intesa.

Per quanto attiene alla gestione dei dati sensibili è conferita dal Direttore Generale, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati dell'Azienda, al legale rappresentante della Farmacia l'incarico di "Responsabile Esterno" al trattamento dei dati personali ex art. 29 della legge 196/03 e s.m.i..

In particolare il "Responsabile Esterno" effettua le operazioni di trattamento ad esso affidate nel rispetto della Legge e, in particolare, delle normative relative alle informazioni e al consenso degli interessati, all'autorizzazione del Garante, secondo quanto fornito dal Titolare, e alle misure di sicurezza previste dalla Legge, mediante il Disciplinare Tecnico, allegato B) alla medesima normativa.

Il "Responsabile Esterno" applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- l'integrità dei dati, ossia la certezza che l'informazione affidata derivi da processi di elaborazione corretti e non possa essere manipolata;
- la disponibilità dei dati, cioè la possibilità che l'informazione affidata sia sempre presente e utilizzabile secondo le necessità operative del Titolare, nei tempi concordati;
- la confidenzialità/riservatezza dei dati, cioè la garanzia che l'informazione affidata e archiviata sia accessibile solo da persone autorizzate.

In particolare per le misure minime di sicurezza applicherà quanto previsto dalla Legge nel Disciplinare Tecnico. Il "Responsabile Esterno" fornirà, se richiesto, al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto, sia alle modifiche in seguito apportate.

8.3 Il trattamento deve essere limitato ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente allo svolgimento dell'incarico stesso nonché al tempo strettamente necessario ad eseguirlo.

8.4 Ai Responsabili del trattamento dei dati competono:

- a) l'individuazione per iscritto dei propri collaboratori che svolgono operazioni di trattamento come incaricati ai sensi dell'art. 30 del DLgs n. 196/03 e la definizione puntuale degli ambiti di trattamento ai quali essi possono accedere;
- b) la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni in materia di trattamento e sicurezza e delle

istruzioni impartite agli incaricati al trattamento dei dati.
Nel sistema di prenotazione CUP è garantita l'informativa sulla privacy.

Art. 9 **TUTELA DEI CITTADINI**

9.1 I cittadini per qualsiasi segnalazione, reclamo o disfunzione potranno reclamare attraverso la rete di comunicazione con il Pubblico dell'AOU Federico II o direttamente alla struttura imputata alle Relazioni con il Pubblico.

9.2 Tutte le informazioni sono rilevabili dal sito istituzionale www.policlinico.unina.it.

Art. 10 **DURATA**

Il presente accordo ha validità annuale salvo disdetta di una delle parti con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 11 **FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che non potrà essere risolta in via transattiva e bonaria sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.

Art. 12 **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si rimanda a tutta la normativa vigente.

Letto Sottoscritto e Firmato

Napoli, lì _____

Il Direttore Generale dell'**Azienda Ospedaliera**
Universitaria Federico II Dott. Vincenzo Viggiani _____

Il Presidente **Federfarma Caserta – Associazione**
Sindacale dei Titolari di Farmacia della
Provincia di Caserta Dott. Umberto D'Alia _____